

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1452
- Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Campania - So.Re.Sa e Aziende Sanitarie.**

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) definisce il limite di crescita della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2005-2007;
- che il comma 173 della predetta legge rinvia a successiva intesa da stipulare tra Stato e regioni la definizione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo a queste ultime inerenti il contenimento della dinamica dei costi e il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario;
- che i successivi commi 174, 175 e 176 delineano le dinamiche relative all'accertamento al quarto trimestre dell'eventuale disavanzo di gestione e all'adozione, da parte del Presidente della Regione, dei necessari provvedimenti di ripianamento, ivi compresi gli aumenti dell'addizionale IRPEF e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- che l'art. 1, comma 180, della finanziaria 2005 impone alle Regioni in squilibrio economico, una volta effettuata la ricognizione delle cause che lo determinano, l'elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO:

- che l'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione della Legge 311/2004, pone in capo alle Regioni:
- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera;
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);
- la stipula con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

RILEVATO:

- che l'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), stabilisce che in caso di mancata adozione da parte delle Regioni di provvedimenti di ripianamento del disavanzo di gestione entro il 31 maggio 2006, si applicano comunque, con riferimento all'anno di imposta 2006, nella misura massima le aliquote dell'addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- che l'art. 1, comma 278, della Finanziaria 2006, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, da ripartire tra le Regioni secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia che prevedano comunque la stipula, per le Regioni interessate, di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo;

PRESO ATTO del patto per la Salute di cui al protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che conferma il quadro normativo definito dalle leggi finanziarie statali degli anni 2005 e 2006;

CONSIDERATO che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nelle condizioni di dover stipulare l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - sottoscritto il 13 marzo 2007 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazione di squilibrio economico-finanziario;

TENUTO CONTO che, sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso, altresì, indispensabile elaborare, con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR dirette – attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di risanamento – a riportare entro l'anno 2010 il Servizio sanitario regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO che l'approvazione da parte della Regione del suddetto piano è stata posta dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze come condizione pregiudiziale per la progressiva erogazione delle risorse integrative e aggiuntive statali;

RILEVATO che la giunta regionale della Campania, con delibera 20 marzo 2007, n. 460, ha approvato il summenzionato accordo, sottoscritto il 13 marzo 2007, tra Ministro della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Campania nonché il suddetto piano di rientro;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 marzo 2007 prevede, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli anni d'imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, per le Regioni che sottoscrivono l'accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), l'incremento delle aliquote fiscali nella misura massima quale conseguenza diretta dell'approvazione del citato accordo con delibera di giunta regionale;

TENUTO CONTO:

- che il suddetto accordo spiega effetti a seguito dell'adozione, entro il 31 marzo 2007, di una delibera di giunta recante l'attribuzione alla So.Re.Sa. S.p.A. di ulteriori funzioni in materia di acquisti, con i correlati obblighi e sanzioni per le aziende sanitarie, nonché all'impegno della Regione per il potenziamento della struttura amministrativa di tale ultima società, conformemente a quanto previsto dal piano di rientro;
- che la costituzione della predetta società discende dalle previsioni di cui all'art. 6 della legge regionale della Campania 24 dicembre 2003, n. 28;
- che, in particolare, il comma 15 del predetto art. 6, L.R.C. 28/2003, introdotto dall'art. 2 della legge regionale della Campania 29 dicembre 2005, n. 24, stabilisce che So.Re.Sa. S.p.A. è *“titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa*

corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";

- che, sulla scorta di quanto stabilito nel suddetto accordo del 13 marzo 2007, il piano di rientro stabilisce, con riferimento agli acquisti di beni e di servizi, fermi restando gli obblighi di bilancio posti alle aziende con la D.G..R.C. 1843/2005, una serie di vincoli;
- che la giunta regionale della Campania, con delibera 30 marzo 2007, n. 515, in ottemperanza agli impegni assunti con il piano di rientro, ha recepito tutti gli anzidetti vincoli;
- che la summenzionata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce, all'art. 1, comma 455, che *"Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";*
- che l'art. 1, comma 449, della predetta legge n. 296/2006, stabilisce, inoltre, che *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli [26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento";*

RILEVATA la necessità, al fine di dare concretezza agli obiettivi su innanzi delineati, di attivare tutte le iniziative necessarie a rendere operativa la So.Re.Sa. S.p.A. come centrale di committenza, così come definita dall'art. 3, comma 34, del d. lgs. 163/2006, nel rispetto delle linee programmatiche delineate dagli atti dianzi illustrati e della normativa comunitaria, statale e regionale in materia;

TENUTO CONTO:

- che il citato art. 6, comma 15, della L.R.C. 28/2003 attribuisce alla So.Re.Sa. S.p.A. la titolarità in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.;
- che la d.g.R.C. 515/2007 prevede, altresì, che la So.Re.Sa. S.p.A. eserciti le funzioni di acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari;

CONSIDERATO che per le funzioni attribuite *ex lege* alla So.Re.Sa. S.p.A. (beni e attrezzature sanitarie), in relazione alle quali la predetta società è anche soggetto acquirente, la Regione deve provvedere al trasferimento di apposita provvista; per ciò che concerne, invece, beni, attrezzature e servizi non sanitari le relative acquisizioni avverranno con la provvista trasferita alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliere universitarie;

RITENUTO:

- di dovere individuare le modalità operative per l'esecuzione delle norme contenute nell'art. 6, commi 15 e 16, della L.R.C. 28/2003 che attribuiscono a So.Re.Sa. S.p.A. le funzioni di acquisto e fornitura di beni e attrezzature sanitarie;
- di dover perseguire gli ulteriori obiettivi innanzi delineati mediante lo strumento dell'accordo di programma, attraverso l'azione integrata e coordinata delle amministrazioni interessate a rendere operativa la So.Re.Sa. S.p.A. come centrale di committenza, nel rispetto delle linee programmatiche nazionali e regionali, della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, anche per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi non sanitari da svolgersi mediante la stipula di convenzioni quadro da cui le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie devono attingere mediante emissione di ordinativi tramite la piattaforma informatica di cui alla d.g.R.C. 515/2007;

VISTO lo schema di accordo di programma allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO, inoltre:

- che la provvista necessaria a So.Re.Sa. S.p.A. per acquistare beni e attrezzature sanitarie, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 15, della Legge Regionale 28/2003, debba gravare sul capitolo 7000 del bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario – U.p.b. 4.15.38;
- che le relative risorse finanziarie possano essere definite e trasferite direttamente alla So.Re.Sa. S.p.A. secondo modalità che saranno individuate dal Coordinatore dell'A.G.C. 19 – “Piano sanitario Regionale”;

Tutto ciò premesso la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

- **di determinare** che le funzioni di acquisto centralizzato, attribuite a So.Re.Sa. S.p.A. dalla L.R. n. 24/05, art. 6, relative a beni e attrezzature sanitarie di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende universitarie ospedaliere (di seguito le “Aziende sanitarie”), vadano eseguite nel rispetto delle seguenti modalità:

1. La So.Re.Sa. S.p.A. , per soddisfare il fabbisogno di beni e attrezzature sanitarie delle Aziende sanitarie, dovrà esperire gare centralizzate e dovrà stipulare, direttamente con i fornitori, i relativi contratti di acquisto con propria provvista;
2. La So.Re.Sa. S.p.A. dopo la stipula dei contratti di cui al comma 1, dovrà trasferire alle Aziende sanitarie i beni e le attrezzature sanitarie secondo i rispettivi fabbisogni;
3. La So.Re.Sa. S.p.A. dovrà tener conto della programmazione, su base annuale, effettuata dalle Aziende sanitarie e ad essa trasmessa entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo. Ciascuna Azienda sanitaria dovrà comunicare a So.Re.Sa. S.p.A, entro il giorno 10 di ogni mese, il fabbisogno di beni e attrezzature sanitarie, inserendo i relativi dati nella piattaforma informatica di cui alla D.G.R.C. n. 515/2007;
4. Il mancato rispetto della scadenza di cui al precedente punto 3 sarà considerato negativamente ai fini della valutazione dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3-*bis* del dlgs. 502/1992 e s.m.i;

5. Nel caso in cui l'esigenza di acquisire, nella misura strettamente necessaria, determinati beni e attrezzature sanitarie dipenda da casi di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le Aziende sanitarie a esse oggettivamente non imputabili, di cui le stesse non abbiano potuto tener conto in sede di programmazione, le Aziende sanitarie dovranno provvedere, previa intesa con So.Re.Sa. S.p.A. anche con riferimento alle modalità per rendere disponibile la relativa provvista finanziaria, a svolgere direttamente le gare per acquisire tali beni e attrezzature nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme comunitarie, statali e regionali;

6. Le Aziende sanitarie, nell'ambito delle attività di programmazione di cui al punto 3, individuano l'entità dell'impegno di spesa necessario agli acquisti e comunicano il dato alla Regione che, tramite i servizi competenti, provvederà ad impegnare le relative risorse ai fini del successivo trasferimento a So.Re.Sa. S.p.A., imputando la spesa sul capitolo 7000 del bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario – U.P.B 4.15.38. Tali risorse comprenderanno anche il rimborso dei costi dell'attività di So.Re.Sa, da quantificarsi in ragione di una percentuale pari allo 0,80% degli importi posti a base delle procedure di gara.

- **di approvare** lo schema di accordo di programma, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato ad attribuire alla So.Re.Sa. S.p.A. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie, da svolgersi mediante la stipula di convenzioni quadro cui le Aziende sanitarie devono di volta in volta attingere mediante emissione di ordinativo tramite la piattaforma informativa di cui alla D.G.R.C. 515/2007.

- **di trasmettere** il presente provvedimento, per quanto di competenza, all'A.G.C. 01 – Gabinetto del Presidente; 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi; 19 – Piano Sanitario Regionale, ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, on. Antonio Bassolino, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - So.Re.Sa. - S.P.A.**, in persona del Presidente, prof. Michele Sandulli, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1**, in persona del Direttore Generale, dott. Mario Tursi, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2**, in persona del Direttore Generale, dott. Raffaele Ateniese, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3**, in persona del Direttore Generale, dott. Armando Poggi, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 4**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 5**, in persona del Direttore Generale, dott. Gennaro D'Auria, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1**, in persona del Direttore Generale, dott. Francesco Bottino, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 2**, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Angela Ruggiero, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1**, in persona del Direttore Generale, dott. Bruno De Stefano, legale rappresentante *pro-tempore*;

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 1**, in persona del Direttore Generale, dott. Luigi Giordano, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 2**, in persona del Direttore Generale, dott. Roberto Landolfi, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 1**, in persona del Direttore Generale, avv. Giovanni Russo, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2**, in persona del Direttore Generale, dott. Federico Pagano, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 3**, in persona del Direttore Generale, dott. Donato Mario Teodosio Saracino, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "ANTONIO CARDARELLI"**, in persona del Direttore Generale, dott. Enrico Iovino, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO DI CASERTA**, in persona del Direttore Generale, dott. Luigi Annunziata, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"**, in persona del Direttore Generale, dott. Rosario Lanzetta, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI"**, in persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Rosato, legale rappresentante *pro-tempore*;

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II", in persona del Direttore Generale, dott. Carmine Marmo, legale rappresentante *pro-tempore*;
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, in persona del Direttore Generale, avv. Luigi Muto, legale rappresentante *pro-tempore*;
- AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI, in persona del Direttore Generale, dott. Tullio Cusano, legale rappresentante *pro-tempore*;
- AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO-PAUSILLIPON", in persona del Direttore Generale, dott. Nicola Mininni, legale rappresentante *pro-tempore*;
- AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA, in persona del Direttore Generale, dott. Attilio Bianchi, legale rappresentante *pro-tempore*;
- ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE "GIOVANNI PASCALE", in persona del Direttore Generale, dott. Mario Luigi Santangelo, legale rappresentante *pro-tempore*;

premesso

- che l'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) definisce il limite di crescita della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2005-2007;
- che il comma 173 della predetta legge rinvia a successiva intesa da stipulare tra Stato e regioni la definizione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo a queste ultime inerenti il contenimento della dinamica dei costi e il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario;

- che i successivi commi 174, 175 e 176 delineano le dinamiche relative all'accertamento al quarto trimestre dell'eventuale disavanzo di gestione e all'adozione, da parte del Presidente della Regione, dei necessari provvedimenti di ripianamento, ivi compresi gli aumenti dell'addizionale IRPEF e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- che l'art. 1, comma 180, della finanziaria 2005 impone alle Regioni in squilibrio economico, una volta effettuata la ricognizione delle cause che lo determinano, l'elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale;

considerato

- che l'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione della Legge 311/2004, pone in capo alle Regioni:
 - l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera;
 - l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);
 - la stipula con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il

perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

rilevato

- che l'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), stabilisce che in caso di mancata adozione da parte delle Regioni di provvedimenti di ripianamento del disavanzo di gestione entro il 31 maggio 2006, si applicano comunque, con riferimento all'anno di imposta 2006, nella misura massima le aliquote dell'addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

- che l'art. 1, comma 278, della Finanziaria 2006, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, da ripartire tra le Regioni secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia che prevedano comunque la stipula, per le Regioni interessate, di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo;

preso atto

- del patto per la Salute di cui al protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006;

vista

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che conferma il quadro normativo definito dalle leggi finanziarie statali degli anni 2005 e 2006;

considerato

- che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nelle condizioni di dover stipulare l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - sottoscritto il 13 marzo 2007 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazione di squilibrio economico-finanziario;

tenuto conto

- che, sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso, altresì, indispensabile elaborare, con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR dirette – attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di risanamento – a riportare entro l'anno 2010 il Servizio sanitario regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;

considerato

- che l'approvazione da parte della Regione del suddetto piano è stata posta dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze come condizione pregiudiziale per la progressiva erogazione delle risorse integrative e aggiuntive statali;

rilevato

- che la giunta regionale della Campania, con delibera 20 marzo 2007, n. 460, ha approvato il summenzionato accordo, sottoscritto il 13 marzo 2007, tra Ministro della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Campania nonché il suddetto piano di rientro;

considerato

- che l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 marzo 2007 prevede, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli anni d'imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, per le Regioni che sottoscrivono l'accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), l'incremento delle aliquote fiscali nella misura massima quale conseguenza diretta dell'approvazione del citato accordo con delibera di giunta regionale;

tenuto conto

- che il suddetto accordo subordina la sua efficacia, tra l'altro, all'adozione di una delibera di giunta recante l'attribuzione alla So.Re.Sa. S.p.A. di ulteriori funzioni in materia di acquisti, con i correlati obblighi e sanzioni per le aziende sanitarie, nonché all'impegno della Regione per il potenziamento della struttura amministrativa di tale ultima società, conformemente a quanto previsto dal piano di rientro;

- che la costituzione della predetta società discende dalle previsioni di cui all'art. 6 della legge regionale della Campania 24 dicembre 2003, n. 28;

- che, in particolare, il comma 15 del predetto art. 6, L.R.C. 28/2003, introdotto dall'art. 2 della legge regionale della Campania 29 dicembre 2005, n. 24, stabilisce che So.Re.Sa. S.p.A. è *"titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie"*;

- che, sulla scorta di quanto stabilito nel suddetto accordo del 13 marzo 2007, il piano di rientro stabilisce, con riferimento agli acquisti di beni e di servizi, fermi restando gli obblighi di bilancio posti alle aziende con la

d.g.R.C. 1843/2005, una serie di vincoli, anche temporali, di cui le parti espressamente dichiarano di essere a conoscenza;

- che la giunta regionale della Campania, con delibera 30 marzo 2007, n. 515, in ottemperanza agli impegni assunti con il piano di rientro, ha recepito tutti i punti precisati nell'anzidetta delibera;

- che la summenzionata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce, all'art. 1, comma 455, che *"Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio"*;

- che l'art. 1, comma 449, della predetta legge n. 296/2006, stabilisce, inoltre, che *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli [26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del*

Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento”;

rilevata

- la necessità, al fine di dare concretezza agli obiettivi su innanzi delineati, di attivare tutte le iniziative necessarie a rendere operativa la So.Re.Sa. S.p.A. come centrale di committenza, così come definita dall’art. 3, comma 34, del d. lgs. 163/2006, nel rispetto delle linee programmatiche delineate dagli atti dianzi illustrati e della normativa comunitaria, statale e regionale in materia;

considerato

- che il predetto obiettivo non può prescindere da una politica di forte sinergia tra la Regione Campania, la So.Re.Sa. S.p.A. e le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, richiedendosi una regolamentazione concordata per l’attuazione di interventi diversi ancorché riferiti all’unico scopo del contenimento della spesa sanitaria regionale;

tenuto conto

- che il citato art. 6, comma 15, della L.R.C. 28/2003 attribuisce alla So.Re.Sa. S.p.A. la titolarità in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.;

- che la d.g.R.C. 515/2007 prevede, altresì, che la So.Re.Sa. S.p.A. eserciti le funzioni di acquisto di beni e servizi non sanitari;

rilevata

- l’opportunità di conferire a So.Re.Sa. S.p.A., con la sottoscrizione del presente accordo, le funzioni di acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di convenzioni quadro da cui le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie devono attingere, in modo da

accelerare l'operatività e, contestualmente, rendere maggiormente organico il sistema degli acquisti centralizzati;

tutto ciò premesso, si perfeziona il seguente accordo

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente accordo di programma è finalizzato all'attivazione di un sistema di acquisti centralizzato regionale di beni, attrezzature e servizi non sanitari per gli enti del settore sanitario (la "centrale acquisti") da parte della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. - S.p.A. (di seguito "Soresa"), sulla scorta di quanto stabilito:

- dall'Accordo tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione Campania del 13 marzo 2007 e dal Piano di rientro approvati con d.g.R.C. 20 marzo 2007, n. 460;

- dalla d.g.R.C. 30 marzo 2007, n. 515;

- dall'art. 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

onde conseguire gli obiettivi di risparmio ivi previsti.

2. Per i fini di cui al comma 1, con il presente accordo le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende universitarie ospedaliere (di seguito le "Aziende sanitarie") costituiscono la centrale acquisti conferendo a Soresa le funzioni necessarie per l'attivazione di convenzioni quadro cui ciascuna Azienda sanitaria deve attingere per soddisfare il proprio fabbisogno.

Articolo 2

Principi generali

1. Le funzioni di centrale acquisti sono svolte da Soresa, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici, perseguendo le seguenti finalità:

- semplificazione dei processi di acquisto;
- contenimento della spesa pubblica secondo le linee del Piano di rientro di cui alla d.g.R.C. 460/2007,
- omogeneizzazione dei costi delle forniture dei servizi per le Aziende sanitarie.

Articolo 3

Acquisizione di beni, attrezzature e servizi non sanitari

1. Per soddisfare il fabbisogno di beni, attrezzature e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie, Soresa esperirà gare centralizzate e stipulerà convenzioni quadro nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di selezione del contraente.

2. Soresa, in funzione del tipo di bene, attrezzatura o servizio da acquisire, dovrà tenere conto delle specifiche esigenze rappresentate dalle Aziende sanitarie, ferma l'esigenza di una tendenziale standardizzazione ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio della spesa.

3. Per i fini di cui al comma 2, la Soresa dovrà tener conto della programmazione, su base annuale, effettuata dalle Aziende sanitarie e ad essa trasmessa entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo. Ciascuna Azienda sanitaria è in ogni caso tenuta a comunicare a Soresa, entro il giorno 10 di ogni mese, il fabbisogno di beni, attrezzature e servizi non sanitari che prevede di dovere acquisire nei successivi trenta giorni, attraverso la piattaforma informatica di cui alla d.g.R.C. 515/2007.

4. Le Aziende sanitarie acquistano, con propria provvista, i beni, le attrezzature e i servizi non sanitari oggetto delle convenzioni quadro di

cui al comma 1 mediante emissione di ordinativi di fornitura, tramite la piattaforma informatica di cui alla d.g.R.C. 515/2007.

5. Soresa si impegna ad abilitare la piattaforma informatica di cui alla d.g.R.C. 515/2007 all'accettazione degli ordinativi da parte delle Aziende sanitarie.

6. Le Aziende sanitarie riconoscono che qualsiasi atto od operazione compiuta nella piattaforma informatica verrà loro imputata a ogni effetto di legge per ciò che concerne beni, attrezzature e servizi non sanitari.

7. Il mancato rispetto della scadenza di cui al comma 3 sarà considerata negativamente ai fini della valutazione dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3-bis del d. lgs. 502/1992 .

8. I beni, le attrezzature e i servizi non sanitari sino a che non siano oggetto di convenzioni quadro e per ragioni, non dipendenti dalle Aziende sanitarie, di acquisizione con urgenza, possono provvisoriamente e nei limiti strettamente necessari, essere acquisiti, nel rispetto delle procedure comunitarie, nazionali e regionali, dalle Aziende stesse previa intesa con Soresa.

9. Nei casi di cui al comma 8, non si applica il comma 7.

Articolo 4

Raccordo tra Soresa e le Aziende sanitarie

1. Al fine di garantire un adeguato raccordo tra le Aziende sanitarie e Soresa, quest'ultima si impegna a programmare riunioni con il management delle prime, con cadenza almeno mensile.

Art. 5

Rapporti con Consip S.p.A.

1. Soresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si impegna a costituire un sistema a rete con Consip S.p.A., perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della

spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

Art. 6

Responsabile dell'accordo

1. Soresa nomina, entro 5 giorni dalla stipula del presente accordo, il soggetto responsabile dell'attuazione dello stesso, dandone comunicazione ai soggetti sottoscrittori.

2. Il responsabile dell'accordo svolge i seguenti compiti:

- supporto nelle attività che i soggetti sottoscrittori del presente atto devono porre in essere;
- monitoraggio sul rispetto degli obblighi scaturenti dal presente accordo;
- individuazione di eventuali criticità e formulazione di proposte atte a rimuoverne le cause.

Art. 7

Norme finanziarie

1. Per ciascuna gara Soresa riceverà il rimborso forfetario dei costi dell'attività attraverso l'applicazione di una percentuale, pari allo 0,20% del valore degli acquisti effettuati da ciascuna Azienda Sanitaria nell'ambito delle convenzioni di cui al precedente art. 3.

2. Il rimborso di cui al comma precedente sarà trattenuto dalla rimessa mensile effettuata dalla Regione alle Aziende Sanitarie e versato periodicamente dalla Regione alla Soresa, sulla base di rendicontazioni mensili che la Soresa e le Aziende Sanitarie forniranno all'Assessorato alla Sanità – Settore Programmazione.

.....
.....

Art. 8

Disposizioni generali e durata

1. Il presente accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente accordo di programma ha quale termine di durata il 31 dicembre 2009 e si rinnova di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata a tutte le parti da almeno il 51% delle Aziende sanitarie che lo hanno sottoscritto. La disdetta deve essere comunicata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In ogni caso le convenzioni quadro stipulate entro quella data nonché quelle stipulate con riferimento a bandi pubblicati entro la stessa data, continuano ad essere efficaci e vincolanti per le Aziende sanitarie fino alla data indicata in ogni singola convenzione.
3. Le parti si impegnano, su convocazione del responsabile dell'accordo di cui all'art. 8, a incontrarsi dopo un anno dalla sottoscrizione del presente accordo al fine di valutare lo stato di esecuzione dello stesso, eventualmente apportando le correzioni che verranno repute necessarie.

REGIONE CAMPANIA

Antonio Bassolino

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - So.Re.Sa. - S.P.A.

Michele Sandulli

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1

Mario Tursi

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2

Raffaele Ateniese

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3

Armando Poggi

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 4

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 5

Gennaro D'Auria

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1

Francesco Bottino

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 2

Angela Ruggiero

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1

Bruno De Stefano

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 1

Luigi Giordano

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 2

Roberto Landolfi

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 1

Giovanni Russo

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2

Federico Pagano

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 3

Donato Mario Teodosio Saracino

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
"ANTONIO CARDARELLI",**

Enrico Iovino

AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Luigi Annunziata

AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

Rosario Lanzetta

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI"

Giuseppe Rosato

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II"

Carmine Marmo

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI**

Luigi Muto

AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI

Tullio Cusano

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
"SANTOBONO-PAUSILLIPON"**

Nicola Mininni

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI DI DIO
E RUGGI D'ARAGONA**

Attilio Bianchi

**ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE "GIOVANNI PASCALE"**

Mario Luigi Santangelo